

Circolare informativa interna Nr. 37/kd/20  
Settore: ISTITUTI NORMATIVI E CONTRATTUALI

Udine, 22 marzo 2020

## **Bonus per servizi di baby-sitting per emergenza COVID-19: prime indicazioni dell'Inps**

Il decreto Cura Italia ha previsto, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, la possibilità di fruizione di un bonus per i servizi di baby-sitting, per le prestazioni effettuate nei periodi di chiusura scolastica.

L'Inps con messaggio n. 1281 del 20 marzo 2020 è intervenuta per fornire i primi chiarimenti.

Il bonus spetta:

- ai genitori di figli di età **inferiore a 12 anni** alla data del 5 marzo 2020, anche in caso di adozione e affidato preadottivo;
- **oltre il limite d'età di 12 anni**, in presenza di **figli con handicap** in situazione di gravità, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
- è erogato mediante **libretto famiglia** di cui di all'articolo 54-bis della legge 24 aprile 2017, n. 50.

Il voucher baby-sitting spetta, fino ad un massimo di 600 euro per famiglia, per le seguenti categorie di soggetti:

- lavoratori dipendenti del settore privato;
- lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS
- lavoratori autonomi iscritti all'INPS;
- lavoratori autonomi non iscritti all'INPS (subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali)
- lavoratori Pubblici dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie: medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori sociosanitari, al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per i quali l'importo complessivo spettante può arrivare ad un massimo di 1.000 euro per nucleo familiare.

Il bonus per servizi di baby-sitting non è fruibile:

- ✓ se l'altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito;
- ✓ se è stato richiesto il congedo COVID-19, rispetto al quale è alternativo.

È possibile cumulare:

- ✓ il bonus per servizi di baby-sitting con i giorni di permesso retribuito per legge 104 (6 + 12 giorni per marzo e aprile)
- ✓ il bonus per servizi di baby-sitting con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.

**Come fare domanda per il bonus per servizi di baby-sitting:**

La domanda per il bonus per servizi di baby-sitting - disponibile entro la prima settimana di aprile a seguito dell'implementazione informatica in corso - potrà essere presentata con le seguenti consuete modalità:

- ✓ **WEB** - [www.inps.it](http://www.inps.it) - sezione "Servizi online" > "Servizi per il cittadino" > autenticazione (con il PIN dispositivo o SPID o CIE o CSN) > "Domanda di prestazioni a sostegno del reddito" > "Bonus servizi di baby-sitting"
- ✓ **PATRONATI** - attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi
- ✓ **CONTACT CENTER INTEGRATO** - numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante).

**Come Attivare il libretto famiglia per poter fruire del bonus per servizi di baby-sitting:**

Al fine di consentire l'erogazione del beneficio, i beneficiari del bonus avranno l'onere di registrarsi tempestivamente come utilizzatori di libretto Famiglia sul sito INPS, nell'apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali > "Libretto Famiglia link".

Parimenti, devono registrarsi come prestatori sulla piattaforma dell'INPS dedicata alle Prestazioni occasionali i soggetti che prestano i servizi di baby-sitting, ed esercitando "l'appropriazione" delle somme nell'ambito di tale procedura.

*(Fonti: messaggio Inps n. 1287 del 20 marzo 2020 e allegato 1)*